

OGGETTO: Integrazione deliberazione giunta n. 6 dd. 18.01.2010 avente per oggetto: "Presenza d'atto disdetta del contratto di affittanza agraria a nome della Sig.ra Ferrari Pierina".

Il Sindaco Tomasini Mario, si dichiara incompatibile ad assistere alla trattazione dell'argomento e, ai sensi dell'art. 14 del T.U.L.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, si allontana dall'aula.

Assume le funzioni di Presidente, il vice Sindaco sig.ra Ferrari Maria Pia.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 6 dd. 18.01.2010, avente ad oggetto: "Presenza d'atto disdetta del contratto di affittanza agraria a nome della Sig.ra Ferrari Pierina" con la quale, a seguito della comunicazione da parte della stessa di rinuncia all'affittanza agraria di un appezzamento di proprietà comunale, si prendeva atto della disdetta senza peraltro nulla aggiungere.

Fatto presente che la presa d'atto rinviava implicitamente ogni successiva decisione in attesa di concretizzare una soluzione maggiormente definita attraverso un ragionamento articolato di calcoli ed opportunità.

Ritenuto ora nulla ostare alla stessa da parte dell'Amministrazione comunale in deroga a quanto previsto dall'art.5 della Legge 03.05.1982 n. 203 laddove stabilisce che "L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria."

Considerato che l'affittuaria in narrativa ha provveduto al pagamento dell'affitto fino a tutta l'annata agraria 2008/2009.

Ritenuto comunque di autorizzare detta recessione a decorrere dalla corrente annata agraria 2009/2010 avendo l'Amministrazione comunale la possibilità di far lavorare a terzi il fondo e di conferire direttamente il prodotto senza subire nocumento alcuno.

Vista la legge 03.05.1982, n. 203.

Visto l'art. 2164 del C.C.

Visto l'art. 36 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 2/L;

Visto il T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 nr. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

1. Di integrare, per i motivi esposti in premessa, la propria precedente deliberazione n. 6 dd. 18.01.2010 avente per oggetto "Presenza d'atto disdetta del contratto di affittanza agraria a nome della Sig.ra Ferrari Pierina", autorizzando la recesione dal contratto Rep. N. 225 dd. 14.04.2008.
2. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
3. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79, 2° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n.13, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.